



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente
- 1°Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art7,c8;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra questa Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2011 il relatore, 1° Ref. Marco Boncompagni;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 2 agosto 2011, prot. n. 13182/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Empoli, relativa ad un quesito avente ad oggetto la possibilità o meno di escludere dal divieto di cui all'art.9,comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010, con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2010 e 2011, le

risorse destinate al trattamento accessorio del personale inerenti gli incentivi per la progettazione disciplinati dall'art. 90 del D.Lgs. n.163/2006 e per la pianificazione di strumenti urbanistici, gli incentivi per il recupero ICI di cui all'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.446/1997, nonché gli incentivi relativi agli introiti connessi a sponsorizzazioni, convenzioni o contributi all'utenza per servizi non essenziali e, infine, alle risorse assegnate dall'Istat per le attività di rilevazione, anche alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e da altre Sezioni regionali, in relazione all'esclusione di tali voci dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto delle norme limitative dettate per gli enti locali.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto statuito, in funzione di nomofilachia, con la delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Occorre premettere che in base all'art.9,comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010 *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo*

dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008". Tale disposizione si pone il fine di perseguire il contenimento della spesa del personale pubblico onde concorrere al rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed al conseguimento degli obiettivi di programmazione economica.

Al riguardo, le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 51 del 4 ottobre 2011, resa su questione di massima inerente un quesito del medesimo tenore di quello oggetto del presente parere, dopo aver premesso che, in via di principio, la norma in questione non sembra ammettere deroghe o esclusioni in quanto espressione della volontà legislativa di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti, hanno affermato che *"le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2bis citato, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica."*

Viene espresso, così, il principio di diritto secondo il quale, il discrimine, ai fini dell'esclusione dal computo del fondo, è rappresentato dalla qualificazione delle risorse quali destinabili potenzialmente alla *"generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa"*, consentendosi, pertanto, l'esclusione dal tetto complessivo delle somme destinate al trattamento accessorio, sia degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche che della remunerazione delle prestazioni professionali dell'avvocatura interna anche in considerazione che si è in presenza, in entrambi i casi, di *"prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche"*.

Secondo quanto ritenuto dalla citata deliberazione delle SS.RR., sono state così incluse, ai fini del concorso alla definizione del tetto di spesa previsto dall'art. 9, comma 2bis citato, le risorse derivanti dal recupero ICI e dai contratti di sponsorizzazioni che, pertanto, *"non si sottraggono alla regola generale sopra indicata"*. Di conseguenza, siffatte conclusioni non possono che valere anche per le tipologie di risorse oggetto della presente richiesta di parere, segnatamente riguardo agli incentivi per convenzioni, ai contributi dell'utenza per servizi non essenziali nonchè alle risorse assegnate dall'ISTAT per le attività di rilevazione. Queste voci, infatti, si appalesano assimilabili a quelle oggetto della disamina in sede nomofilattica, poiché

trattasi di risorse della contrattazione integrativa potenzialmente destinate alla generalità dei dipendenti (e, dunque, al pari delle sponsorizzazioni e delle somme per il recupero ICI).

In conclusione, alla stregua di quanto testè affermato, delle tipologie di risorse indicate nella presente richiesta di parere, solamente gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche devono ritenersi esclusi dall'ambito applicativo di cui all'art.9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n.122/2010.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie locali.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Empoli e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2011

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

l'Estensore
f.to 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2011

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Fabio CULTRERA